



IORELLA FRANCESCON
NOTAIO
Belluno, Piazza dei Martiri n. 2

Repertorio numero 48643

Raccolta numero 20034

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della società operaia di mutuo soccorso di Lentiai

Registrato a BELLUNO

"SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI LENTIAI"

il 26/03/2014

REPUBBLICA ITALIANA

al numero 1337

sedici marzo duemilaquattordici

Serie 1T

16 marzo 2014

con Euro 386,00

In Lentiai (Belluno), in via Mentana numero civico 1,

alle ore dieci.

REGISTRO IMPRESE

Avanti a me Dottoressa Fiorella Francescon, Notaio in

C.C.I.A.A. di

Belluno, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile del

Invio telematico il

Distretto di Belluno,

protocollo n.

è presente la signora:

del

BONDAVALLI GABRIELLA, nata ad Aarau (Svizzera) il giorno 12

Evasione il

(dodici) novembre 1956 (millenovecentocinquantasei),

residente a Lentiai (Belluno), Frazione Cesana numero civico

17, codice fiscale BND GRL 56S52 Z133R.

Detta componente, di cittadinanza italiana, della cui

identità personale io Notaio sono certo,

dichiara:

- di essere Presidente del Consiglio di Amministrazione

della società operaia di mutuo soccorso di Lentiai

"SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI LENTIAI"

con sede a Lentiai (Belluno), via Mentana numero civico 1,

avente il seguente codice fiscale: 82005210255;

- che è qui riunita in seconda convocazione l'assemblea dei Soci della predetta società regolarmente convocata, ai sensi del vigente statuto sociale, mediante avviso consegnato a mano e con lettera raccomandata a tutti i soci e gli aventi diritto, oltre all'affissione nella sede della Società stessa, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione nuovo statuto sociale;

2. varie ed eventuali.

E mi chiede

di redigere il verbale per far constare le deliberazioni che essa adotterà.

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto segue.

A norma dell'articolo 17 (diciassette) del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea lo stesso

Presidente del Consiglio di Amministrazione signora

BONDAVALLI GABRIELLA la quale constata ed afferma:

- che l'elenco dei soci presenti in proprio, o per delega, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura giusta dispensa avutane dalla comparente;

- che ai sensi dell'articolo 39 (trentanove) del vigente statuto sociale, l'assemblea straordinaria delibera, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre a lei medesima

Presidente, sono presenti i consiglieri signori:

Manzo Giovanna nata a Napoli il 26 febbraio 1946; Scarton

Giuseppe nato a Lentiai il 19 novembre 1944; Cesa Alessandra

nata a Feltre il 18 giugno 1992; Zuccolotto Giovanni nato a

Genova il 7 agosto 1939; D'Attilio Raffaella nata a Lentiai

il 27 marzo 1960; Ceconet Stefano nato a Mel il 23 novembre

1960; Berton Melissa nata a Feltre il 27 agosto 1977;

Scarton Adelio nato a Lentiai il 5 febbraio 1946; Ferrazza

Michela nata a Feltre il 16 settembre 1967; assente Comiotto

Renzo;

- che del Collegio dei Sindaci risultano essere presenti i

signori:

Rossa Valter nato a Feltre il 20 maggio 1953; Scarton Gloria

nata a Feltre il 26 dicembre 1980; assente Moret Paola;

- che stante la necessità dell'appello nominale, non è

necessaria la nomina degli scrutatori ai sensi dell'articolo

18 (diciotto) del vigente statuto sociale;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta

a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Tutto ciò constatato

il Presidente signora BONDAVALLI GABRIELLA inizia la sua

esposizione ed illustra ai soci la necessità di approvare un

nuovo testo di statuto sociale al fine di far conseguire

personalità giuridica alla società stessa, alla luce delle

mutate disposizioni legislative, in particolare in seguito

all'emanazione del decreto-legge numero 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge numero 221 in data 17 dicembre 2012, che stabilisce l'iscrizione delle società di mutuo soccorso al Registro delle Imprese nella sezione "imprese sociali", e prevede, altresì, l'automatica iscrizione delle società di mutuo soccorso in un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative.

L'Assemblea, udito l'esposto del Presidente signora BONDAVALLI GABRIELLA, dopo breve discussione, con voto espresso verbalmente - previo appello nominale - all'unanimità

delibera

1) DI RISCRIVERE interamente lo statuto sociale anche alla luce dell'intervento del decreto-legge numero 179 del 18 ottobre 2012 riguardante l'iscrizione al Registro delle Imprese delle società di mutuo soccorso;

2) DI APPROVARE il testo del nuovo statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura da me Notaio datane;

3) DI AUTORIZZARE la signora BONDAVALLI GABRIELLA ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, integrazioni, soppressioni, aggiunte che venissero richieste dalle competenti Autorità.

* * *

La signora BONDAVALLI GABRIELLA, quale Presidente del

Allegato "A"

SOCI INTERVENUTI ALL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DI SONS-LENTIAI
DEL 16 MARZO 2014
(Seconda Convocazione)

Allegato "A" al numero 20034
della raccolta.

- 1) GRIS GIUSEPPE
- 2) CASAGRANDE PAOLO
- 3) ADELIO SCARTON
- 4) BONDANALLI GABRIELLA
- 5) VELLO PAOLO
- 6) ENDRIGHETTI ANTONIO
- 7) SCARTON GIUSEPPE
- 8) ENDRIGHETTI IDO - delega
- 9) ROSSA VALTER
- 10) BONDANALLI LUCA
- 11) SEPANTO DAVID - delega
- 12) DEON SURI - delega
- 13) BIZARINI ALBERTA - delega
- 14) BASEI CARLA - delega
- 15) DA CANAL MARINA
- 16) CECCONET STEFANO
- 17) DAL PIVA LOREDANA - delega
- 18) ZANIN ITALO-ROBERTO
- 19) CALUOTTO RENZO - delega
- 20) ZUCCOLOTTO GIOVANNI
- 21) ZUCCOLOTTO NATHALIE - delega
- 22) MANZU GIOVANNA
- 23) CECCONET DANIELE - delega

- 24) FERRAZZA DANIELE
- 25) SECCO GABRIELE - delega
- 26) TRES GERVASIO
- 27) GARBINI SILVANO - delega
- 28) COSTA MICHELA
- 29) CESA STEFANO - delega
- 30) CESA ALESSANDRA
- 31) GARBINI GIULIA - delega
- 32) GALLINA ROBERTO
- 33) DALLE SASSE LUCA - delega
- 34) GALLINA ENRICO
- 35) SOTTOCORNO ELISA - delega
- 36) TRES AGOSTINO
- 37) D'ATTILIO RAFFAELA
- 38) ALBAN SIMONE - delega
- 39) PERENZIN G. GIOVANNI
- 40) PEROTTO ALESSANDRA
- 41) SCARTON GLORIA
- 42) MAGGIS DUCIO - delega
- 43) BERTON MELISSA
- 44) ZATTA DANIELE
- 45) ZANELLA TAMARA
- 46) RONCADA ANNA - delega

Giovanna Bonaventura
Sally Cooper



Allegato "B" al numero 20034 della raccolta.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita - ai sensi della Legge 15 aprile 1886, numero 3818 - in Lentiai (Belluno) una Società Operaia di Mutuo Soccorso con denominazione <<Società Operaia di Mutuo Soccorso "Felice Cavallotti" di Lentiai>>, più brevemente denominata SOMS Lentiai, ed avente il seguente codice fiscale: 82005210255.

La Società acquisisce personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della Legge 15 aprile 1886, numero 3818 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Sede e durata

SOMS di Lentiai ha sede legale a Lentiai (Belluno) in via Mentana numero civico 1.

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la SOMS Lentiai.

La sua durata è illimitata.

SOMS Lentiai può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale,

culturale o che si propongono comunque scopi ed attività

affini a quelli esercitati dalla Società di Mutuo Soccorso

stessa.

SOMS Lentiai può partecipare ad organismi consortili ed

affidare ad essi, con decisione dell' Assemblea dei soci,

l'esplicazione di determinati servizi.

SOMS Lentiai aderisce alla FIMIV (Federazione Italiana della

Mutualità Integrativa Volontaria) ed al CREVESMUS (Comitato

Regionale Veneto Società Mutuo Soccorso).

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - Scopo e oggetto

SOMS Lentiai ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso

in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal

presente Statuto e nel rispetto dei principi della

mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della

tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione

dell'auto - aiuto tra i cittadini.

SOMS Lentiai ha lo scopo di erogare ai suoi associati e

senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze

previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle

prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia

previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità

stabilite dagli organi sociali.

SOMS Lentiai si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e

3 della Legge 3818/1886 di:

a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto;

b) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla SOMS Lentiai, oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;

c) svolgere attività di assistenza socio sanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta - nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente - anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché gestendo direttamente presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;

d) erogare ai Soci assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;

e) erogare contributi economici e servizi di assistenza ai Soci in condizioni di disagio economico, a seguito di perdita di fondi reddituali personali e familiari;

f) erogare sussidi economici alle famiglie dei Soci defunti;

g) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei Soci e dei loro familiari.

In particolare sarà possibile:

- stabilire rapporti con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;

- aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla Legge 3818/1886, così come modificata dal decreto-legge numero 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge numero 221/2012 ;

- promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;

- effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari necessarie al conseguimento dello scopo sociale.

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con le altre Società di Mutuo Soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell' articolo 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito enti mutualistici), sono disciplinati da apposito

Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della SOMS Lentiai, così come il versamento dei relativi contributi.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 - Soci

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I Soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali - nei limiti stabiliti da apposito regolamento - all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I Soci possono essere: Soci ordinari e Soci sostenitori.

Art. 5 - Soci ordinari

Sono Soci ordinari della SOMS Lentiai coloro - persone fisiche o giuridiche - che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

L' ammissione a Socio è condizionata al versamento delle

quote sociali deliberate dal Consiglio di Amministrazione,
come previsto dal Regolamento.

Coloro che desiderano diventare Soci ordinari di SOMS Lentiai devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità; il Regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.

I Soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie - con specifica denominazione - in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso SOMS Lentiai, fermo restando il diritto di voto in assemblea generale.

In caso di recesso, esclusione o morte del Socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 6 - Soci sostenitori

Sono Soci sostenitori di SOMS Lentiai coloro che, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare Soci

ordinari e intendano sostenere l'attività di SOMS Lentiai
attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al
contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli
impegni che intendono assumere a favore di SOMS Lentiai.

Gli Enti sostenitori possono intervenire all'Assemblea senza
diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti,
possono designare, tra i soci, uno o più membri del
Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non
superiore ad un terzo del totale degli amministratori,
secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento.

Art. 7 - Obblighi dei soci

I Soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto di SOMS Lentiai;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal
Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali, i
premi ed i contributi così come determinati dal regolamento,
od in mancanza dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Recesso

Il Socio può recedere da SOMS Lentiai con un preavviso di
tre mesi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno da inviare al Consiglio di Amministrazione di SOMS
Lentiai.

Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le

formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione

si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se

ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente

statuto, legittimano il recesso.

Art. 9 - Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione

del Socio, motivandola, nei seguenti casi:

a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello

Statuto e del Regolamento;

b) morosità del Socio nel pagamento delle quote associative,

dei contributi, dei premi etc.;

c) comportamenti dannosi in genere per SOMS Lentiai e per il

suo funzionamento.

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30

(trenta) giorni dal ricevimento da parte del Socio della

lettera raccomandata di esclusione.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della

relativa delibera nel libro dei Soci.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 10 - Organi della società

Gli Organi della SOMS di Lentiai sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge.

Art. 11 - Assemblea generale dei soci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i Soci.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun Socio può ricevere non più di una delega.

Lo stesso criterio si applica ai Soci Enti Mutualistici. Apposito Regolamento potrà stabilire l'attribuzione di più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni di SOMSLentiai.

Spetta all'Assemblea dei Soci:

a) approvare il rendiconto economico annuale;

b) eleggere il Consiglio di Amministrazione;

c) approvare i Regolamenti interni;

d) nominare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;

e) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell'Assemblea;

- f) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- g) modificare lo statuto;
- h) deliberare lo scioglimento della società nominando i liquidatori.

Art. 12 - Convocazione dell' Assemblea dei soci

Le Assemblee devono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro 6 (sei) mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile ed opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima, da affiggersi nei locali di SOMS Lentiai almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve essere inviato per lettera oppure tramite comunicazione e-mail, o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell' Assemblea.

In caso di convocazione di Assemblea per scioglimento di SOMS Lentiai l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata.

Art. 13 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei Soci, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo a SOMS Lentiai e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i Soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto, salvo quanto previsto dal seguente articolo 19; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di SOMS Lentiai, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige un verbale, firmato dal Presidente o dal segretario, il quale dev'essere trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee.

Art. 14 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 4 (quattro) a 11 (undici) consiglieri.

Essi sono eletti fra i Soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Può nominare anche un Segretario che può essere un Socio non consigliere.

Art. 15 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione di SOMS Lentiai, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

b) redigere il rendiconto annuale fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;

c) compilare i Regolamenti e definire le prestazioni

mutualistiche;

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere,
assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla
gestione sociale;

e) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei
Soci;

f) conferire procure per singoli atti e categorie di atti,
ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del
Consiglio di Amministrazione di cui al seguente articolo 17;

g) assumere e licenziare il personale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue
attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un
Comitato esecutivo, di cui ne stabilisce il numero dei
componenti, i compiti e le funzioni.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o
almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché
su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito. Le
sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei
componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e
le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che
si discutono deve astenersi dal partecipare alle
deliberazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che viene conservato nel libro dei verbali del Consiglio.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale di SOMS Lentiai, nonché la firma sociale; sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le adunanze.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze; aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori speciali, nelle liti attive e passive riguardanti SOMS Lentiai, davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere con più anzianità di carica.

Art. 18 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 comma 1, codice civile, SOMS Lentiai procede alla nomina dell'Organo di controllo. L'Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del

rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se

nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle

condizioni previste dall'articolo 2399 codice civile.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea dei

Soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della

legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

adottato da SOMS Lentiai e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei

conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice

civile e della legislazione speciale in materia.

Relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto,

sui criteri seguiti nella gestione sociale per il

conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle

Assemblee dei Soci ed alle adunanze del Consiglio di

Amministrazione. Delle riunioni dell'Organo di controllo

deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro

delle decisioni dello stesso.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio di SOMS Lentiai è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai Soci in Assemblea, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni dovute ai Soci e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della Società.

In caso di scioglimento di SOMS Lentiai, deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre Società di Mutuo Soccorso.

Art. 20 - Lasciti e donazioni

I lasciti e le donazioni che SOMS Lentiai ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

Art. 21 - Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione del Collegio dei Sindaci, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il termine previsto dall'articolo 12 del presente statuto.

Art. 22 - Clausola finale

Il presente statuto sostituisce il precedente (datato 27 febbraio 2000) con effetto dal 16 (sedici) marzo 2014 (duemilaquattordici).

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari, si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle Società di Mutuo Soccorso, nonché, in quanto compatibili, con le disposizioni dedicate alle società cooperative.

FIRMATO: GABRIELLA BONDAVALLI

FIRMATO: FIORELLA FRANCESCON

Copia conforme all'originale composta di venticinque pagine

e parte della presente.

Si rilascia per

Belluno,